

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

30° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2203) Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
BORDON, <i>sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	3
MANIERI (<i>Misto</i>), <i>relatrice alla Commissione</i>	2, 3

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2203) Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2203.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale do la parola alla relatrice.

MANIERI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, desidero aggiungere una riflessione in merito al parere espresso sul provvedimento dalla Commissione giustizia che è corredato da alcuni suggerimenti. In particolare, con riferimento agli articoli 2 e 4, comma 3, si suggerisce una graduazione delle sanzioni tenendo conto sia delle diverse ipotesi previste dalle norme del disegno di legge, sia delle ipotesi disciplinate dagli articoli 30 e 34 della legge n. 1089 del 1939 per le quali è prevista la sanzione, di identica portata, di cui all'articolo 63. Tali sanzioni puniscono, ad esempio, la mancata dichiarazione da parte delle società dei beni di valore posseduti.

La Commissione giustizia suggerisce una graduazione della pena come di seguito esemplificata:

«Violazione dell'articolo 4, comma 2: sanzione della reclusione fino ad un anno e della multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000.

Violazione dell'articolo "4-bis, legge 1089/1939" (anche da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1) per inveridicità dell'elenco: sanzione della reclusione fino ad un anno e della multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000.

Violazione dell'articolo "4-bis, legge 1089/1939" (anche da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1) per omissione della presentazione dell'elenco: sanzione della multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000.

Violazione dell'articolo "4-bis, legge 1089/1939" (da parte di tutti i soggetti) e successivo adempimento nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione: sanzione della multa da lire 750.000 a lire 37.5000.000 ridotta alla metà».

Ora, mi permetto di rilevare che l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame prevede l'introduzione, nella legge n. 1089 del 1939, di un articolo 63-bis che recita: «Chiunque ometta di presentare l'elenco di cui all'articolo 4-bis, ovvero ne presenti uno non veritiero, è punito con

la reclusione fino ad un anno e con multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000». Ebbene, a me pare che nella proposta della Commissione giustizia si realizzi una penalizzazione maggiore rispetto a quella già stabilita dalla legge n. 1089. Dunque il parere va in controtendenza rispetto alle scelte del Parlamento in direzione della depenalizzazione per le violazioni minori. Inoltre, sempre seguendo il suggerimento della Commissione giustizia, si aggiungerebbe alla sanzione prevista dall'articolo 63-bis una ulteriore pena.

Mi sentirei allora di non accogliere il suggerimento della Commissione giustizia, anche perchè complicherebbe eccessivamente l'iter del provvedimento. Lascerei al giudice la graduazione delle pene secondo la legge, considerato anche che il ventaglio delle sanzioni è molto ampio: da 3 milioni a 150 milioni e, per i reati da sanzionare penalmente, fino ad un anno di reclusione, come proposto dalla stessa Commissione giustizia.

Infine debbo dire francamente che non ho capito l'indicazione di un termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione, che non ha senso trattandosi di una sanzione penale.

BORDON, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo non ha nulla da aggiungere e condivide pienamente le precisazioni e il merito dell'intervento della relatrice a proposito dei suggerimenti forniti dalla Commissione giustizia.

Ovviamente il Governo ringrazia la relatrice e la Commissione e fa appello affinché il provvedimento diventi legge al più presto.

Una norma comune di razionalità ci consente di capire che la sanzione penale di una parte degli illeciti, come previsto nella proposta governativa, poteva creare qualche preoccupazione; ma la scelta va difesa perchè una semplice sanzione amministrativa non coprirebbe il danno, che in taluni casi può essere di estremo valore culturale e pecuniario. Però estendere questa sanzione, come propone la Commissione giustizia, mi pare francamente in contrasto con quanto più generalmente si sta affermando nel Parlamento, come ricordava la relatrice.

PRESIDENTE. Propongo che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 15 di martedì 15 luglio. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

